

Pubblicato il 22/06/2023

N. 10635/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12503/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12503 del 2021, proposto da

Giuseppina Sala, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giusi Tamuzza, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dei decreti prot. n. 13739, del 9 agosto 2021, e n. 13752, del 9 agosto 2021 con cui l'USR Sicilia – Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03/03/2021 dei docenti in possesso di titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia;

dei provvedimenti individuali, mai notificati alla ricorrente, con cui la stessa è stata esclusa dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021, per le classi di concorso ADAA (sostegno nella scuola dell'infanzia) e ADEE (sostegno nella scuola primaria), in quanto candidata in possesso di titolo conseguito all'estero non ancora riconosciuto dal Ministero;

- della nota prot. n. 20742, del 9 agosto 2021, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, menzionata nei citati decreti n. 13739 e n. 13752, del 9 agosto 2021;

- degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle G.P.S. e delle stesse graduatorie per le classi di concorso ADAA e ADEE, pubblicate con decreto dell'Ambito di Palermo prot. n. 13745, del 9 agosto 2021, e ripubblicate con decreto prot. n. 16394, del 3 settembre 2021, nella misura in cui dalle medesime graduatorie è stata esclusa la ricorrente;

- dei citati decreti n. 13745, del 9 agosto 2021, e n. 16394, del 3 settembre 2021, dell'Ambito Territoriale di Palermo;

- ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti del Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021, e n. 242, del 30 luglio 2021, nelle parti in cui non precisano che, in occasione della riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, sono legittimati ad essere inseriti anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota circolare del Ministero dell'Istruzione prot. n. 25089, del 6 agosto 2021, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- dell'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, mai notificato al ricorrente;

- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ed il correlativo obbligo dell'Amministrazione all'inserimento del docente nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 per la Provincia di Palermo, classi di concorso ADAA e ADEE, con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Riconosciuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle GPS che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso;

Considerato l'elevato numero di soggetti controinteressati;

Ritenuto, quindi, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, tenuto conto del numero elevato e della difficoltà della individuazione del domicilio degli stessi;

Ritenuto di fissare le seguenti modalità per la integrazione del contraddittorio: richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso e degli atti impugnati, da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 15 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;

Ritenuto di dover rinviare, quindi, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone

l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Rinvia la trattazione di merito all'udienza del 6 marzo 2024.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

Claudia Favaccio, Referendario

L'ESTENSORE
Luca De Gennaro

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO